

Del. n. 284/2016/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA
Paolo PELUFFO
Nicola BONTEMPO
Marco BONCOMPAGNI
Mauro NORI

presidente
consigliere, relatore
consigliere
consigliere
consigliere

nell'adunanza del 22 dicembre 2016;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare

gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che “qualora l’Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;

VISTO l’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 12 gennaio 2016, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2014, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9 marzo 2015, n. 13;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l’esame dei rendiconti degli enti locali relativi all’esercizio finanziario 2013” che sono stati confermati con i relativi adattamenti anche per l’analisi dell’esercizio 2014;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 16 dicembre 2015, n. 32 relativa alle “linee di indirizzo” sugli aspetti significativi del bilancio di previsione 2015 nell’ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all’avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2014 del **Comune di FILATTIERA (MS)**, con deliberazione del 21 settembre 2016 n. 125;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 22 settembre 2016;

VISTA la relazione dell’ente (prot. Sezione n. 5998 del 5 dicembre 2016) in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2014 come rappresentato nella relazione dell’organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti istruttori concernenti il riaccertamento straordinario dei residui;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell’istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che l'ente non ha richiesto di partecipare al contraddittorio che si è svolto in adunanza pubblica il 22 dicembre 2016;

UDITO il relatore, cons. Paolo Peluffo;

CONSIDERATO

- che dalla "specificata pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

"R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE"

A seguito di istruttoria sulle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del D.Lgs. 118/2011, è stata rilevata la non corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Sezione ha rilevato infatti che l'ente ha quantificato il fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato nel risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, l'importo già vincolato come fondo svalutazione crediti al 31/12/2014, ritenendo che lo stesso fosse congruo rispetto ai crediti considerati di dubbia esigibilità presenti in bilancio.

Nel merito della metodologia seguita, per la valutazione di cui sopra, l'ente ha specificato che sono stati considerati dubbi i crediti relativi alla Tari e quelli vantati nei confronti della società G.A.I.A.. Rispetto ai primi, poiché l'ente ha in passato gestito l'accertamento in bilancio per cassa, è stata valutata un percentuale di accantonamento pari a circa il 6%, percentuale di non riscosso ricavata dai ruoli Equitalia. Rispetto ai crediti G.A.I.A., l'ente ha utilizzato una percentuale pari al 61,73% ritenendo questa congrua anche secondo quanto suggerito dall'organo di revisione. Non viene a riguardo data evidenza delle modalità di calcolo seguite dall'ente.

In entrambi i casi la percentuale di accantonamento è stata calcolata sui residui esistenti alla data del riaccertamento straordinario e non su quelli conservati all'1/01/2015.

Di fatto questa metodologia di calcolo risulta essere non coerente con quanto previsto dai principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, che all'esempio 5, dispone di applicare la percentuale di accantonamento definita, all'importo complessivo dei residui attivi come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso e a seguito delle operazioni di riaccertamento. Va inoltre rilevato che l'ente non ha adottato nessuna delle metodologie individuate in modo puntuale nell'esempio 5 dei principi contabili.

Da quanto complessivamente emerso, l'accantonamento a FCDE risulta inoltre inferiore rispetto all'importo "minimo" che per i nuovi principi contabili è da considerarsi congruo. La Sezione infatti, in sede di istruttoria, ha ricalcolato il fondo considerando il totale dei residui esistenti all'1/01/2015 e, in riferimento ai crediti G.A.I.A., ha stimato la capacità di smaltimento dei residui nel quinquennio in base ai dati di rendiconto (titolo III, categoria 1 - altri servizi generali e categoria 5 - proventi diversi), ottenendo

una percentuale di accantonamento superiore all'80%. Dalla valutazione di tali dati è emersa una sottostima del fondo.

L'ente in sede di contraddittorio ha confermato quanto già emerso in sede istruttoria riguardo alla metodologia utilizzata per la quantificazione del FCDE, senza procedere alla definizione della percentuale media di smaltimento da applicare al residui attivo risultante, per le tipologie di entrate considerate di dubbia e difficile esazione, dopo il riaccertamento straordinario.

La mancata applicazione di quanto previsto dal principio contabile rende di fatto non quantificabile, con gli elementi a disposizione della Sezione, l'esatto ammontare del FCDE e conseguentemente la corretta composizione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015.

L'ente dovrà pertanto provvedere alla corretta definizione del fondo crediti di dubbia esigibilità e alla conseguente quantificazione del risultato di amministrazione effettivo rispetto alla ulteriore quota derivante dal fondo stesso.

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo al termine della gestione 2014, costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto l'avanzo di amministrazione (quota disponibile) risulta di fatto alimentato da risorse che dovevano essere accantonate per la tutela dei crediti di difficile esazione da considerarsi pertanto indisponibili.

Il fenomeno sopra rilevato comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretto ovvero compensato con apposita delibera degli organi competenti.

Tale correzione è necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese di parte corrente.”

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato il risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 e la sua rideterminazione conseguente al riaccertamento straordinario dei residui previsto per l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che, in riferimento alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e al conseguente risultato di amministrazione riaccertato al 1 gennaio 2015, l'ente con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 26 novembre 2016, ha provveduto a:

1. rideterminare il fondo crediti di dubbia esigibilità quantificandolo in 104.594,00 euro;

2. approvare il nuovo prospetto 5/2 contenente la suddivisione dell'avanzo tra fondi accantonati, vincolati e destinati, definendo la parte disponibile in 97.145,78 euro;

- che inoltre l'ente con la delibera sopra citata ha riapprovato il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015, adeguano il fondo crediti di dubbia esigibilità relativamente ai crediti TARI e TARES, e dando conto che nel fondo è presente un accantonamento per i crediti GAIA "pari al 100% di quanto non riscosso in conto residui a tale data (73.037,00)".

RITENUTO

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, in ordine alla quantificazione del fondo crediti di dubbia, risultano IDONEI poiché l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione nelle sue diverse componenti, dopo il riaccertamento straordinario;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2014 come rideterminato al 1 gennaio 2015, attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2015, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, con la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'IDONEITA' degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'effettività di tali misure verrà comunque valutata in sede di verifica dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in ordine ai successivi rendiconti.


DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 22 dicembre 2016.

Il relatore
Paolo Peluffo



Il presidente
Roberto Tabbita



Depositata in segreteria il **22 DIC. 2016**

Il funzionario preposto al servizio di supporto

Claudio Felli

